NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

OBBLIGHI CONTABILI	IMPOSTE SUL REDDITO	IVA e altre imposte indirette
SOSTITUTI D'IMPOSTA	CONTRIBUTI E LAVORO	OBBLIGHI DICHIARATIVI

MARZO

Venerdì, 1

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Imprese della ristorazione e della pasticceria	**Agevolazioni**	Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria, per presentare le domande di agevolazione relative al Fondo sostegno eccellenze dell'agroalimentare. Possono beneficiarne le imprese: - con codice ATECO 56.10.11 ("Ristorazione con somministrazione") se iscritte come attive nel Registro imprese da almeno 10anni dalla data del 30.8.2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti al 30.8.2022, prodotti DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici, per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nel periodo; - con codici ATECO 56.10.30 ("Gelaterie e pasticcerie") e ATECO 10.71.20 ("Produzione di pasticceria fresca") se iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni dalla data del 30.8.2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti alla data del 30.8.2022, prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici, per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo. Sono agevolabili le spese per l'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato, da terzi che siano senza relazioni con l'impresa. Le domande possono essere presentate fino alle ore 10:00 del 30.4.2024.
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	**Imposte dirette Investimenti pubblicitari**	Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta: – per gli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2024; – concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. La comunicazione per l'accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2024 e non rileva l'ordine cronologico delle domande.
Lavoratori dipendenti	**Pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci" Domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso**	Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico per i lavoratori c.d. "precoci", per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 199 della L. 232/2016. Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che: - hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età; - sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata INPS; - possiedono almeno un contributo, presso una delle gestioni elencate, alla data del 31.12.1995. Tali lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: - disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell'indennità da almeno 3 mesi; - assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di secondo grado convivente in specifiche situazioni); - riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; - lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi. Le domande presentate dopo il suddetto termine e non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Lunedì, 4

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Utilizzatori del Libretto famiglia	**INPS**	Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a: • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare.
Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	**Imposta di registro**	Termine per: - registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.02.2024; - pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi	**Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente ecosostenibili**	Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, per presentare la domanda di prenotazione del beneficio previsto per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di: - veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate; - veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate; - dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici. Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti: - le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo; - i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da - effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili; - la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali. Il termine finale di presentazione delle domande scade alle ore 16:00 del 22.3.2024 e rileva l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Martedì, 5

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Società e ass.ni sportive dilettantistiche, pro-loco	**Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Venerdì, 8

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Titolari di partita IVA	**IVA**	Termine per presentare il modello IVA 2024 qualora s'intenda effettuare la compensazione del credito IVA annuale "orizzontale" *(quella che consente di compensare in F24 debiti di natura diversa)* per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 18.3.2024, fermo restando: • l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** apposto da un soggetto abilitato; • oppure della sottoscrizione effettuata dall'organo cui è demandata la revisione legale dei conti. Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale **per un importo non superiore a 5.000 euro**. In tal caso, è ininfluente anche la data di presentazione del modello.
Consorzi e organismi di tutela dei prodotti agricoli e alimentari	**Imposte dirette**	Termine per la presentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro le ore 17.00, delle richieste di **contributo a fondo perduto**, di importo variabile in base alla valutazione delle istanze trasmesse, **per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento europeo**.

Venerdì, 15

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA *Soggetti con partita IVA*	**IVA** **IVA** **Annotazione riepilogativa corrispettivi**	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Annotazione nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazioni nazionali), emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese. Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	**IRES, IRAP e IVA**	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: - nei registri previsti ai fini IVA; - ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
Associazioni sportive dilettantistiche, *senza scopo di lucro e pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della* ***L. 16.12.91 n. 398***	**IRES, IRAP e IVA** **Obblighi contabili**	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: - i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; - le plusvalenze patrimoniali; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
Soggetti con partita IVA	**IVA** **Documento riepilogativo fatture emesse** **Obblighi Contabili**	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: - i numeri delle fatture cui si riferisce; - l'imponibile complessivo; - l'IVA distinta per aliquota.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Venerdì, 15

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA	**IVA Fatturazione differita Obblighi contabili**	Termine ultimo per emettere le fatture, anche in forma semplificata, relative: - alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; - alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; - alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; - alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente; - alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. **Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (liquidazione IVA)**.
Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	**IVA**	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, **se non hanno ricevuto la relativa fattura** entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel **terzo mese precedente**. Se hanno ricevuto una fattura indicante un **corrispettivo inferiore** a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel **mese precedente**.
Soggetti con partita IVA	**IVA**	**IVA - OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA - TRASMISSIONE DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE** Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
reti di imprese agricole e agroalimentari	**Agevolazioni**	**CREDITO D'IMPOSTA PER L'E-COMMERCE** Termine finale per trasmettere la comunicazione delle spese sostenute nel 2022 per fruire del credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari. Il credito spetta: - nella misura del 40% dell'importo degli investimenti sostenuti; - per un importo non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio; - per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Sono agevolabili le spese relative al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a: dotazioni tecnologiche; software; progettazione e implementazione; sviluppo database e sistemi di sicurezza.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Lunedì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA	**IMU - IRPEF - IVA** **Ravvedimento operoso**	**Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute, IVA e IMU, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023**, con la sanzione ridotta del 1,67%, oltre agli interessi legali. Regolarizzazione degli **adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio**, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024. con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali **SANZIONI** La sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/9 (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento. È ulteriormente ridotta a 1/10 (1,5%) se il ravvedimento operoso interviene da 15 a 30 giorni dalla violazione, ferme restando le ulteriori riduzioni delle sanzioni per ravvedimenti che intervengono nei primi 14 giorni. *Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato abbassato dal 5% al 2,5% in ragione d'anno, a partire dal 1° gennaio 2024.*
*Sostituti d'imposta che corrispondono **redditi di lavoro dipendente e assimilati***	**Addizionale comunale IRPEF**	- Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. - Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. - Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
*Sostituti d'imposta che corrispondono **redditi di lavoro dipendente e assimilati***	**Addizionale regionale IRPEF**	Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
*Sostituti d'imposta che corrispondono **redditi di lavoro dipendente***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
*Sostituti d'imposta per **redditi assimilati al lavoro dipendente***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Datori di lavoro settore privato	**Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali 10%**	Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa. Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato: - con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); - titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: - le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; - nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. - L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
Sostituti d'imposta strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	**Mance del personale Imposta sostitutiva**	Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. L'imposta è applicata: - entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; ° solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Lunedì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
*Sostituti d'imposta che corrispondono **redditi di lavoro autonomo o redditi diversi***	**IRPEF**	° Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. ° I sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; ° Se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; ° il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
*Sostituti d'imposta che corrispondono **provvigioni***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nel pagamento dei corrispettivi	**Cedolare secca** **o** **IRPEF**	Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove: - incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; - o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che: - l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; - ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
Condominio *che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi*	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: - effettuate nell'esercizio di impresa; - oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una **ritenuta del 4%** a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: - il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; - il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. Il condominio può continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.
*Sostituti d'imposta che corrispondono **premi e vincite***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Lunedì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
*Sostituti d'imposta che corrispondono **compensi per avviamento commerciale***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte del 15% sui compensi per la perdita di avviamento operate nel mese precedente.
*Sostituti d'imposta che corrispondono **redditi di capitale esclusi i dividendi***	**IRPEF**	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Persone fisiche rientranti nel regime Forfettario e contribuenti "minimi"	**IVA**	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di febbraio. I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a: - assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; - versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: - per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; - per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sottosoglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; - per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7).
Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	**Imposta sugli intrattenimenti**	Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: - dell'imposta sugli intrattenimenti; - dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: - applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; - forfetizzazione della detrazione; - esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; - versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti.
Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	**Imposta intrattenimenti/IVA**	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.
Soggetti con partita IVA - Regime mensile	**IVA**	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza maggiorazione di interessi. Alcune categorie di soggetti passivi IVA, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, hanno la possibilità di versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.
Datori di lavoro	**Contributi INPS**	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Datori di lavoro	**Quote TFR Fondo Tesoreria INPS**	Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Lunedì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
		- del settore privato; - con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media: - annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; - dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 1.12.2006. L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione. I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione.
Soggetti che hanno erogato compensi a ***collaboratori coordinati e continuativi***	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: committente (2/3); collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Per l'anno 2024, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).
Soggetti che hanno erogato compensi a ***lavoratori autonomi occasionali***	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Committenti di prestazioni di lavoro area del dilettantismo	**Contributi INPS Gestione separata**	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche: - le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021; - i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al: - 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); - 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro. Sono previste anche le seguenti agevolazioni: - le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Lunedì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Veterinari	**Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria**	Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni. L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Sostituti d'imposta	**Imposte Dirette**	Termine per consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la "Certificazione Unica 2024", relativa all'anno precedente: – delle somme e valori corrisposti; – delle ritenute operate; – delle detrazioni d'imposta effettuate; – dei contributi previdenziali trattenuti.
Soggetti che corrispondono dividendi	**IRPEF e IRES**	Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione CUPE: – degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell'anno precedente; – delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. La certificazione non deve essere rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.
Sostituti d'imposta	**Imposte Dirette**	Termine per consegnare ai sostituiti le altre certificazioni, relativa all'anno precedente, per le quali non è previsto un apposito modulo, attestanti: – le somme e valori corrisposti, al netto e al lordo di eventuali deduzioni spettanti; – le ritenute operate.
Sostituti d'imposta	**Imposte Dirette**	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2024", relative al 2023. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2024.
Persone fisiche titolari di partita IVA	**Imposte dirette**	Termine, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, per effettuare il versamento: - in forma rateale; - della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1del DM 21 maggio 2009).
Asili nido, pubblici e privati, e altri soggetti che ricevono rette per frequenza di asili nido e per servizi infantili	**Imposte dirette**	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023, per i pagamenti di rette relative alla frequenza: - degli asili nido; - delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili); - del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); - delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori). Sono da comunicare le spese sostenute con riferimento a ciascun iscritto.
Società di capitali con partita IVA	**Tasse di concessione governativa**	Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di: - 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; - 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2024; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l'anno successivo. L'importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle pagine.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Lunedì, 18

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti con partita IVA	**IVA**	Termine per il versamento del **saldo IVA relativo al 2023**, risultante dalla dichiarazione IVA 2024. Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro. Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato: - in un'unica soluzione; - ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 10. Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione.
Persone fisiche	**Bonus psicologo**	Termine iniziale per presentare la domanda per richiedere il bonus psicologo per l'annualità 2023. Le domande possono essere presentate dal 18.3.2024 e fino al 31.5.2024. I beneficiari del bonus psicologo sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: - residenza in Italia; - valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro. L'importo del beneficio varia in funzione dell'ISEE.

Mercoledì, 20

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Committenti di prestazioni di lavoro	**Lavoro intermediato da piattaforme digitali**	Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito: - piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; - lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi *Importatori*	**Contributo CONAI**	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di gennaio 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale ai 3.000 euro per singolo materiale; trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000; mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.

Giovedì, 21

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Sostituti d'imposta	**Certificazione Unica - Trasmissione telematica Regolarizzazione**	Termine per regolarizzare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2024", relative al 20232, nel caso di errata trasmissione. **SANZIONI** La sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16.3.2023

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Venerdì, 22

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi	**Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ecosostenibili**	Termine finale, entro le ore 16:00, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, per presentare la domanda di prenotazione del beneficio previsto per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, per la sostituzione del parco veicolare esistente con mezzi maggiormente ecosostenibili.

Lunedì, 25

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	**IVA**	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di **febbraio**.
Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	**IVA**	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di gennaio e febbraio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. Gli elenchi sono trasmessi: - con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; - con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: - se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; - se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

Martedì, 26

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Titolari di partita IVA	**IVA** **Versamento dell'acconto** **Regolarizzazione**	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023. Mediante l'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione amministrativa del 15% prevista nell'ipotesi di omesso, tardivo o insufficiente versamento contenuto nei 90 giorni, è ridotta di 1/9 (ed è quindi pari all'1,67%) se il pagamento avviene fra 31 e 90 giorni dalla scadenza. Il ravvedimento operoso si perfezione con il pagamento: - dell'acconto IVA dovuto; della sanzione in misura ridotta; - degli interessi legali, commisurati all'imposta dovuta, conteggiata a decorrere dal 28.12.2022 (giorno successivo al termine di scadenza del versamento).

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Giovedì, 28

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Imprese	**Certificazione della parità di genere Contributi per le PMI**	Termine finale per la presentazione delle domane per ottenere i contributi previsti dal PNRR per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese. I contributi sono erogati sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione o sotto forma di servizi di certificazione. Possono beneficiare dei contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino specifici requisiti, tra cui: - siano Micro, Piccole o Medie; - abbiano in pianta organica almeno un dipendente; - abbiano sede legale e operativa in Italia; - siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC; - siano in regola con il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti) e con le assunzioni di disabili.

Venerdì, 29

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Società di capitali	**Redazione del progetto di bilancio**	Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per: - la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; - la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori; - la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (29.4.2024). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
Associazioni e società sportive dilettantistiche	**Lavoro sportivo dilettantistico Comunicazione al RASD dei dati dei rapporti di lavoro**	Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente. I citati dati: - saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; - devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

Domenica, 31 → Lunedì, 1 aprile

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro	**Contributi INPS**	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.
Committenti e associanti in partecipazione	**Contributo INPS ex L. 335/95**	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: - collaboratori coordinati e continuativi; - lavoratori autonomi occasionali; - venditori a domicilio; - associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; - altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Domenica, 31 → Lunedì, 1 aprile

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	**Contributi previdenziali e premi INAIL**	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
Datori di lavoro agricolo	**Contributi INPS**	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS".
Lavoratori	**APE sociale**	Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale (prima finestra), per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016. L'Ape sociale rappresenta un'indennità erogata dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinari. Le categorie beneficiarie dell'Ape sociale sono quelle dei disoccupati di lungo corso, degli invalidi dal 74%, dei caregiver e degli addetti ai lavori gravosi. Ai fini dell'accesso al trattamento è necessario il possesso anche di: - specifici requisiti contributivi; - determinate condizioni.
Committenti di Agenti e Rappresentanti	**Contributi ENASARCO**	Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente.
Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	**IVA** **Mod. INTRA12**	Termine per: - versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente; - presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.
Tutti i contribuenti	**Definizione delle pendenze tributarie**	Termine per effettuare: - il versamento della seconda rata dovuta al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, la cui prima rata è stata versata entro il 31.3.2023; - la rimozione delle irregolarità e delle omissioni. L'importo da versare al fine della definizione delle violazioni formali è pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta. Sono sanabili: - le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione; - commesse fino al 31.10.2022. Dalla regolarizzazione sono escluse: - le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023); - le violazioni in tema di quadro RW. Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l'eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all'1.1.2023.
Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali	**Imposte Dirette**	Termine finale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta: - per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2023; - concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

43035 FELINO (PR)
Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523
www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2024

Domenica, 31 → Lunedì, 1 aprile

SOGGETTO OBBLIGATO	TRIBUTO/CONTRIBUTO	ADEMPIMENTO
Soggetti titolari di partita IVA	**IVA**	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni) e società sportive dilettantistiche	**IRES/IVA**	Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS"), al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, **se nell'anno precedente sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.**
Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS"	**IVA**	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione.
Locatore/locatario	**Imposta di registro**	Termine per: · registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.3.2024; · pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza. L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

Note

1. Si ricorda che, in generale**, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "*di diritto al giorno seguente non festivo*"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73).

   Inoltre, "***il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo***" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

   Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

   Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha stabilito che *"**gli adempimenti e i versamenti** previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, **i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo**"*.
2. L'art. 3-quater L. 26.4.2012, n. 44, che ha convertito il D.L. 16/2012, prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno **scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto**, possono essere effettuati **entro** il medesimo **giorno 20**, senza alcuna maggiorazione (art. 37, co 11bis D.L. 223/2006, conv. dalla L. 24/2006).

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.